

Prot. n. 810

RIUNIONE DI CONSIGLIO del 30 marzo 2015
DELIBERA n. 136/2015

Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, nella riunione del 30 marzo 2015,

visto l'art. 2 del regolamento sulla "Formazione Professionale Continua" che stabilisce l'obbligo per tutti i giornalisti in attività;

visto l'art. 22 dello stesso regolamento che descrive le condizioni che possono consentire l'esenzione per un anno dallo svolgimento della formazione professionale - maternità o congedo parentale; servizio militare e civile; malattia grave; infortunio; assenza dall'Italia e altri fattori che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi; altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore;

preso atto dei chiarimenti ottenuti dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in merito all'obbligo formativo per tutti i giornalisti in attività, con la sola esclusione dei giornalisti pensionati,

DELIBERA

- l'annullamento delle delibere n. 137/2014 e 400 /2014 sui casi di esonero; riguardo ai casi dei colleghi che hanno presentato richiesta di esonero sulla base della delibera n. 137/2014 il consiglio stabilisce che l'esonero ha efficacia soltanto sugli anni 2014 e 2015;
- di fissare in generale per tutti gli iscritti la decorrenza di età pensionabile a 62 anni precisando che sono obbligati alla formazione i pensionati che svolgono attività, anche a titolo gratuito;

ORDINE DEI GIORNALISTI
CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

- di interpretare l'esenzione per un anno in caso di maternità (art. 22), ritenendo che lo stesso periodo possa essere riferito ai periodi pre e post parto e dispone che la richiesta di esonero per maternità e congedo parentale venga accompagnata da autocertificazione specifica.

Firenze, li 30 marzo 2015



IL PRESIDENTE
(Dott. Carlo Bartoli)

CB